

LEGGE 25 luglio 1991 n.99 (pubblicato il 2 agosto 1991)**ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI**

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 luglio 1991.

Art.1

Al fine di promuovere il maggiore coordinamento delle attività culturali sul territorio e di sviluppare il confronto e la collaborazione fra le diverse espressioni nonché di favorire la circolazione delle informazioni fra le associazioni, cooperative e centri culturali, è costituita, nell'ambito di competenza del Dipartimento Istruzione e Cultura, la Consulta delle Associazioni Culturali Sammarinesi.

Art.2

Costituiscono la Consulta le associazioni, le cooperative, i centri culturali operanti sul territorio, che a norma degli specifici statuti rispondono ai criteri del libero ed autonomo associazionismo, del pluralismo delle idee e degli interessi e che intendono svolgere, senza fini di lucro, attività culturali, scientifiche, artistiche e ricreative tese allo sviluppo socio culturale della Repubblica.

La Consulta è composta da un rappresentante per ciascuna associazione, cooperativa e centro culturale membro. Partecipano alle riunioni il Direttore dell'Ufficio Attività Sociali e Culturali e gli operatori culturali dei Centri Sociali.

Le associazioni, cooperative e centri culturali che intendono aderire alla Consulta devono richiedere l'iscrizione nel registro apposito depositato presso il Dicastero della Pubblica Istruzione e Cultura.

Requisito per l'iscrizione è lo statuto con oggetto sociale a carattere culturale e/o sociale, riconosciuto da parte del Consiglio dei XII o depositato presso il Tribunale o riconosciuto dalla legge sulle cooperative.

A cura del Dicastero è redatto annualmente e pubblicizzato l'elenco ufficiale degli enti facenti parte della Consulta.

Art.3

La Consulta e le associazioni, cooperative e centri culturali iscritte alla Consulta medesima, usufruiscono:

- della franchigia postale prevista e regolamentata da apposito Decreto Reggenziale, della affissione gratuita, dell'uso dei locali della Consulta e dei relativi servizi di segreteria;
- dell'Ufficio Affissioni per la stampa e la rilegatura di materiale informativo prodotto dalle Associazioni medesime;
- dell'uso concordato di altri servizi e strutture pubbliche.

Art.4

Lo Stato eroga annualmente il contributo finanziario di cui a specifica voce di Bilancio del Dicastero della Pubblica Istruzione e Cultura, alla Consulta.

Le associazioni e cooperative culturali iscritte nel registro apposito depositato presso il Dicastero della Pubblica Istruzione e Cultura, che intendono avvalersi dei contributi di cui al comma precedente, devono inoltrare domanda al Dicastero corredata dalla seguente documentazione:

- programma di attività dell'anno per il quale si chiede la contribuzione e l'indicazione analitica dei costi preventivi e dei tempi di attuazione delle iniziative;
- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché gli atti dimostrativi dell'avvenuta realizzazione delle iniziative;
- bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art.5

Le domande sono presentate entro il 15 febbraio dell'anno per il quale si richiede il contributo. Il consuntivo delle spese di cui all'articolo 4 dovrà essere presentato entro il 30 aprile.

La corresponsione del contributo alle associazioni avviene entro il 30 maggio di ciascun anno.

Art.6

La Consulta adotta a maggioranza assoluta degli aventi diritto il proprio regolamento interno che dovrà definire i propri compiti e contenere anche le modalità di erogazione dei contributi ai singoli enti, nonché le modalità di informazione periodica delle attività svolte

Art.7

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 luglio 1991/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Bernardini - Claudio Podeschi

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva